

CIRCOLARE ESPLICATIVA N.1/2017

TAVOLO TECNICO PERMANENTE

PREMESSO CHE

l'Amministrazione comunale, con determinazione n.10605 del 30 dicembre 2016 del Dirigente "Settore Sviluppo del Territorio e Suap", ha istituito l'organismo consultivo denominato "Tavolo Tecnico", quale sede permanente di dialogo e confronto fra l'Amministrazione Comunale e gli organismi esponenti degli interessi del settore edilizio

PREMESSO ALTRESI' CHE

tra gli scopi del "Tavolo Tecnico" rientra quello di favorire il confronto e la collaborazione fra i tecnici del Comune e i rappresentanti degli ordini relativamente alla gestione dell'ordinaria applicazione delle norme, al monitoraggio delle procedure in essere ma anche in relazione ad argomenti specifici di rinnovamento

CONSIDERATO CHE

la lettera b) del comma 1 dell'articolo 150 della L.R.T. 65/2014, recependo integralmente i disposti di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 24 del D.P.R. 380/01 come sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 222/2016, consente l'attestazione di agibilità di cui all'articolo 149 della suddetta L.R.T.65/2014 per "singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale"

CONSIDERATO CHE

dall'approfondita analisi letterale del dettato della lettera b) del comma 1 dell'articolo 150 della L.R.T. 65/2014 emerge che lo stesso presuppone una sua prevalente applicazione negli interventi di nuova edificazione e/o negli interventi aventi ad oggetto interi edifici

CONSIDERATO CHE

l'applicabilità dei disposti della lettera b) del comma 1 dell'articolo 150 della L.R.T. 65/2014 è estesa anche agli interventi su unità immobiliari facenti parte di più ampi edifici costituenti il patrimonio edilizio esistente

CONSIDERATO CHE

la prevalenza degli edifici costituenti il patrimonio edilizio esistente risulta edificata in data antecedente alla Legge 1086/1971, alla Legge 64/1974 ed alla Legge 46/1990

RILEVATO CHE

le sopra esposte considerazioni hanno diffuso tra i professionisti abilitati del settore e gli uffici preposti all'accoglimento delle istanze posizioni interpretative talvolta discordanti con particolare riferimento alla specifica contenuta nella norma qui fedelmente riportata: "*purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale*"

RITENUTO

opportuno stabilire, in assenza di specifiche indicazioni e chiarimenti da parte del legislatore, un chiarimento in merito alla gestione dell'applicazione ordinaria dei disposti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 150 della L.R.T. 65/2014 relativamente agli interventi su unità immobiliari eseguiti sul patrimonio edilizio esistente

CONSIDERATO CHE

in data 3 ottobre 2017 è stata inoltrata alla Regione Toscana richiesta di chiarimento in merito all'interpretazione degli artt. 149 e 150 della L.R.T. 65/2014

VISTI

in particolare, i seguenti riferimenti normativi:

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top and several smaller ones below.

- D.P.R. 380/2001 "Testo unico edilizia";
- L.R.T. 65/2014 "Norme per il governo del territorio";
- Legge 1086/1971, Legge 64/1974 e Legge 46/1990;

PRESO ATTO

del contenuto della mail ricevuta in data 30 ottobre 2017 dalla Regione Toscana in risposta alla suddetta richiesta di chiarimento del 3 ottobre u.s.

Tutto ciò premesso,

IL TAVOLO TECNICO

Con voti unanimi dei componenti presenti nel corso della seduta del 13 dicembre 2017, espressi in forma palese, recependo le considerazioni espresse in premessa

STABILISCE

che, l'articolo 150 della L.R.T. 65/2014 è applicabile nel caso di interventi riguardanti più unità immobiliari o più edifici laddove l'attestazione di agibilità abbia ad oggetto una porzione di tale intervento;

che, nel caso di interventi riguardanti la singola unità immobiliare facente parte di più ampio edificio e che l'intervento non abbia riguardato parti comuni dell'edificio (atrio, vano scale, locali condominiali, etc) l'attestazione di agibilità dovrà riguardare esclusivamente l'intera unità immobiliare e non dovrà riferirsi alle suddette parti comuni dell'edificio potendosi considerare preordinatamente soddisfatta la condizione "purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale" espressa dalla norma in discorso;

che, l'attestazione di agibilità della singola unità immobiliare dovrà fare riferimento ai soli impianti interessati dai lavori eseguiti o comunque eseguiti in data successiva al 13 marzo 1990.

Quanto sopra resta valido salvo diversa disposizione normativa sopravvenuta.

Livorno, li 13 Dicembre 2017

I rappresentanti degli Ordini Professionali

Ordine degli Architetti

(arch. Sergio Bini) S. Bini

(arch. Vittoria Ena) Vittoria Ena

Ordine Ingegneri

(ing. Alessandro Pacciardi) A. Pacciardi

(ing. Sauro Tonini) S. Tonini

Collegio dei Geometri

(geom. Valerio Pierotti) V. Pierotti

(geom. Matteo Precerutti) M. Precerutti

Periti Industriali

(P.I. Maurizio Cerrai) M. Cerrai

Agronomi - Assenti

Geologi - Assenti

In rappresentanza dell'Amministrazione Comunale

Il Dirigente del settore "Edilizia Privata e SUAP"

(arch. Simone Pedonese) S. Pedonese